

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1345)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1970
(V. Stampato n. 1724)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(NENNI)

di concerto col Ministro dell' Interno

(RESTIVO)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

col Ministro delle Finanze

(REALE ORONZO)

e col Ministro dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato

(TANASSI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 ottobre 1970

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche con Protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche con Protocollo, firmata a Bruxelles il 29 febbraio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 14 della Convenzione stessa.

ALLEGATO

**CONVENZIONE
SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE SOCIETÀ
E PERSONE GIURIDICHE**

PREAMBOLO

Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Desiderose di dare esecuzione alle disposizioni dell'articolo 220 di detto Trattato relative al reciproco riconoscimento delle società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma,

Considerando che è opportuno conseguire il più ampiamente possibile il reciproco riconoscimento delle società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, lasciando impregiudicata l'applicazione alle società delle altre disposizioni del Trattato,

Hanno deciso di stipulare la presente Convenzione relativa al reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

Sig. PIERRE HARMEL, Ministro degli esteri.

Il Presidente della Repubblica federale di Germania:

Sig. WILLY BRANDT, Vicecancelliere, Ministro degli esteri.

Il Presidente della Repubblica francese:

Sig. MAURICE COUVE DE MURVILLE, Ministro degli esteri.

Il Presidente della Repubblica italiana:

Sig. AMINTORE FANFANI, Ministro degli esteri.

Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:

Sig. PIERRE GREGOIRE, Ministro degli esteri.

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

Sig. J.M.A.H. LUNS, Ministro degli esteri.

I quali riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

CAPO I

AMBITO E CONDIZIONI DEL RICONOSCIMENTO

ARTICOLO 1.

Sono riconosciute di diritto le società civili o commerciali, comprese le società cooperative, costituite in conformità della legge di uno Stato contraente che conferisca loro la capacità di essere titolari di diritti e di obblighi ed aventi la sede statutaria nei territori cui si applica la presente Convenzione.

ARTICOLO 2.

Sono inoltre riconosciute di diritto le persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diverse dalle società di cui all'articolo 1, che rispondono ai requisiti previsti da detto articolo e che, a titolo principale o accessorio, hanno per oggetto un'attività economica svolta normalmente dietro remunerazione o che, senza violare la legge in conformità della quale sono costituite, esercitano di fatto ed in modo continuo una tale attività.

ARTICOLO 3.

Ogni Stato contraente può peraltro dichiarare che non applicherà la presente Convenzione alle società o persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 2 la cui sede effettiva si trovi fuori dei territori cui si applica la presente Convenzione, qualora dette società o persone giuridiche non abbiano un legame serio con l'economia di uno di detti territori.

ARTICOLO 4.

Ogni Stato contraente può inoltre dichiarare che applicherà le disposizioni della propria legge che esso considera imperative alle società o persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 2 la cui sede effettiva si trovi sul suo territorio, nonostante esse siano state costituite conformemente alla legge di un altro Stato contraente.

Le disposizioni suppletive della legge dello Stato che ha fatto tale dichiarazione si applicano soltanto in uno dei due seguenti casi:

— se l'atto costitutivo o lo statuto non vi derogano, eventualmente mediante un riferimento espresso e globale alla legge in conformità della quale la società o persona giuridica si è costituita;

— se, in mancanza di tale deroga nell'atto costitutivo, o nello statuto, la società o persona giuridica non dimostra di avere effettivamente esercitato la propria attività durante un periodo di tempo adeguato nello Stato contraente secondo la legge del quale essa si è costituita.

ARTICOLO 5.

Ai fini della presente Convenzione, per sede effettiva delle società o persone giuridiche si intende il luogo in cui si trova l'amministrazione centralè delle stesse.

CAPO II

EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

ARTICOLO 6.

Salva l'applicazione dell'articolo 4, le società o persone giuridiche riconosciute in base alla presente Convenzione hanno la capacità loro conferita dalla legge in conformità della quale sono costituite.

ARTICOLO 7.

Lo Stato in cui il riconoscimento è fatto valere potrà rifiutare a tali società o persone giuridiche quei diritti e quelle facoltà che esso non conferisce alle società o persone giuridiche di tipo corrispondente soggette alla propria legge. Tuttavia, l'esercizio di tale facoltà non può avere l'effetto di privare le suddette società o persone giuridiche della capacità di essere titolari di diritti e di obblighi, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici, e di stare in giudizio.

Le società o persone giuridiche di cui agli articoli 1 e 2 non possono invocare le limitazioni ai loro diritti e facoltà previste dal presente articolo.

ARTICOLO 8.

La capacità, i diritti e le facoltà di una società riconosciuta in base alla presente Convenzione non potranno essere esclusi o limitati per il solo motivo che la legge in conformità della quale essa è costituita non le conferisce la personalità giuridica.

CAPO III

ORDINE PUBBLICO

ARTICOLO 9.

In ogni Stato contraente la presente Convenzione può non essere applicata soltanto quando la società o persona giuridica che ne chiede la applicazione viola, nell'oggetto, negli scopi o nell'attività effettivamente esercitata, principi o norme che detto Stato considera di ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato.

Se la legge in conformità della quale una società si è costituita ne ammette l'esistenza giuridica anche quando essa abbia un unico socio, la detta società non potrà per questo solo motivo essere considerata da uno Stato contraente contraria al suo ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato.

ARTICOLO 10.

Non possono essere considerati di ordine pubblico ai sensi dell'articolo 9 principi o norme contrari alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 11.

Nei rapporti tra gli Stati contraenti la presente Convenzione è applicabile nonostante qualsiasi disposizione contraria, relativa al riconoscimento delle società o persone giuridiche, contenuta in altre convenzioni delle quali gli Stati contraenti sono o diverranno parti.

Tuttavia, la presente Convenzione non reca pregiudizio:

alle norme di diritto interno;

alle disposizioni delle convenzioni internazionali;

che sono o entreranno in vigore e che prevedono ulteriori ipotesi di riconoscimento od effetti più ampi di esso, purché sia le prime sia i secondi siano compatibili con il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.

ARTICOLO 12.

La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonché ai territori francesi d'oltremare.

Ogni Stato contraente può dichiarare, mediante notifica al Segretario generale del Consiglio delle Comunità Europee, che la presente Convenzione si applicherà a quello o a quei paesi o territori designati nella detta dichiarazione di cui esso curi i rapporti internazionali.

ARTICOLO 13.

La presente Convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità Europee.

ARTICOLO 14.

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

ARTICOLO 15.

Ogni Stato firmatario deve procedere alle dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 al più tardi all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica della presente Convenzione. Esse acquistano efficacia a decorrere dal giorno della entrata in vigore della Convenzione stessa. Qualora alla dichiarazione di cui all'articolo 12, secondo comma, si proceda prima o in occasione del deposito del sesto strumento di ratifica della Convenzione, tale dichiarazione acquista efficacia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore di quest'ultima; qualora tale dichiarazione venga fatta successivamente, essa acquista efficacia a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della relativa notifica.

Ogni Stato contraente può, in ogni momento, revocare una o entrambe le dichiarazioni fatte in forza degli articoli 3 e 4. Tale revoca acquista

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

efficacia il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario generale del Consiglio delle Comunità Europee. Essa è definitiva.

ARTICOLO 16.

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità Europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione;
- c) le dichiarazioni e le notifiche che gli sono pervenute ai sensi degli articoli 3, 4, 12, secondo comma, e 15, secondo comma;
- d) le date in cui tali dichiarazioni e notifiche acquistano efficacia.

ARTICOLO 17.

La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.

ARTICOLO 18.

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente Convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità Europee convoca una conferenza di revisione.

ARTICOLO 19.

La presente Convenzione, redatta in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese ed in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee. Il Segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove febbraio mille novecento sessantotto.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:*

PIERRE HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

WILLY BRANDT

Pour le Président de la République Française:

MAURICE COUVE DE MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica Italiana:

AMINTORE FANFANI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

PIERRE GREGOIRE

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

JOSEPH M.A.H. LUNS

PROTOCOLLO

All'atto della firma del testo della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea hanno redatto il testo delle tre dichiarazioni seguenti:

DICHIARAZIONE COMUNE N. 1

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi:

Dichiarano che alla « società semplice » del diritto italiano ed alla « vennootschap onder firma » del diritto olandese è applicabile l'articolo 1 della presente Convenzione.

DICHIARAZIONE COMUNE N. 2

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi:

Si dichiarano disposti, nella misura del necessario, e nel quadro degli accordi di associazione, ad avviare negoziati con ogni Stato associato alla Comunità Economica Europea, ai fini del riconoscimento reciproco delle società e persone giuridiche ai sensi degli articoli 1 e 2 di detta Convenzione.

DICHIARAZIONE COMUNE N. 3

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

Desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta Convenzione,

Solleciti di evitare che divergenze d'interpretazione pregiudichino il carattere unitario della Convenzione,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si dichiarano disposti a studiare i mezzi che consentano loro di raggiungere tali obiettivi, in particolare mediante l'esame della possibilità di conferire alcune competenze alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ed a negoziare eventualmente un accordo in tal senso.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove febbraio mille novecento sessantotto.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:*

PIERRE HARMEL

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:

WILLY BRANDT

Pour le Président de la République Française:

MAURICE COUVE DE MURVILLE

Per il Presidente della Repubblica Italiana:

AMINTORE FANFANI

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

PIERRE GREGOIRE

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:

JOSEPH M.A.H. LUNS